

Codice A1700A

D.D. 11 marzo 2025, n. 204

**Approvazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qual**



**ATTO DD 204/A1700A/2025**

**DEL 11/03/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**OGGETTO:** Approvazione dell'accordo-quadro, ai sensi dell'art. 15 - L. 241/90 e dell'art. 22 - L.R. 14/2014, tra Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari. Triennio 2025-2027.

Premesso che:

- la normativa europea e nazionale pone un'attenzione particolare alla formazione in materia di agricoltura sostenibile e sviluppo rurale, prevedendo obblighi formativi specifici che si inseriscono nel più ampio contesto dalla Politica Agricola Comune (PAC) e dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027;
- la Regione Piemonte - Direzione regionale Agricoltura e Cibo, nell'ambito delle proprie funzioni, svolge azioni in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche agricole regionali, statali e comunitarie per il sostegno dei programmi di sviluppo delle aree rurali;
- alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo competono altresì azioni di valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari, comprese iniziative e campagne di educazione alimentare e di informazione dei consumatori e per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 "Accordi tra amministrazioni pubbliche" della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

- lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Piemonte promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Sempre all'articolo 4 comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici".

Considerato che le Camere di commercio svolgono importanti compiti nell'ambito della tutela del mercato, quali promuovere la correttezza dei rapporti commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori/utenti e favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, sviluppare una coscienza consumeristica del cittadino attraverso lo svolgimento di attività divulgative variamente declinate, oltre a operare a favore della trasparenza del mercato e della correttezza dei rapporti commerciali, con servizi di prevenzione e composizione delle controversie, in aggiunta a quelli di vigilanza e tutela della fede pubblica.

Tenuto conto che, nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione del mercato, le Camere di commercio sensibilizzano i cittadini ad un consumo consapevole ed a scelte alimentari sane, mettendo a disposizione nell'ambito della sicurezza alimentare, guide e altro materiale informativo.

Preso atto che la Camera di commercio di Torino:

- svolge, in posizione di terzietà, avvalendosi anche della propria azienda speciale Laboratorio Chimico, organismo strumentale di diritto pubblico con il quale persegue la realizzazione di iniziative collegate alle proprie finalità istituzionali e al proprio programma di attività, funzioni di regolazione del mercato a tutela del consumatore e della fede pubblica;
- svolge inoltre funzioni connesse all'interesse dell'economia nel suo complesso, sostenendo da un lato un consumo consapevole e dall'altro l'eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire costantemente l'immissione sul mercato di prodotti di qualità.

Preso atto che il Laboratorio Chimico:

- collabora con istituzioni pubbliche mettendo a disposizione le proprie competenze nella gestione delle problematiche inerenti i sistemi per la sicurezza alimentare, sia per quanto si riferisce all'autocontrollo alimentare sia per quanto afferisce ai capitolati d'appalto o agli standard di riferimento e che tale supporto è volto a garantire l'amministrazione pubblica nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, dei requisiti del capitolato e nella verifica di tutti gli attori coinvolti nella filiera della ristorazione scolastica;
- ha competenze, soprattutto nel campo agroalimentare, ed è pertanto in grado di offrire soluzioni alle problematiche sempre più complesse a seguito della continua evoluzione della normativa di riferimento, sia nazionale sia comunitaria, con particolare riferimento agli aspetti di educazione alimentare;
- partecipa a progetti di educazione alimentare con l'obiettivo di favorire la formazione dei membri delle Commissioni Mensa, dei genitori, insegnanti e alunni sulla sicurezza alimentare, sulla corretta nutrizione, ma anche su tematiche correlate all'etichettatura e al corretto smaltimento dei rifiuti e che ha inoltre predisposto linee guida per la realizzazione di capitolati d'appalto per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione collettiva scolastica.

Visto l'articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale", il quale prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini dello svolgimento di

attività di studio e ricerca.

Valutata l'opportunità di definire e stipulare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e considerato che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, nota n. 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).

Tenuto conto che gli accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza nazionale ed europea, hanno valore purché la collaborazione tra Enti pubblici sia finalizzata ad assicurare obiettivi di servizio pubblico comuni agli Enti stessi in base ad esigenze configurabili come tali, e che l'accordo oggetto della presente determinazione risponde pienamente a tali requisiti.

Dato atto che Unioncamere Piemonte si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie professionalità e le necessarie strutture e attrezzature, comprese quelle del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

Ritenuto di specificare, negli accordi operativi (anche pluriennali), da sottoscrivere successivamente tra Unioncamere e la Struttura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo competente per materia, le iniziative e le attività che dovranno essere svolte nell'anno di riferimento e, in dettaglio: gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgersi in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna delle Parti, le azioni previste per ogni tipologia di attività, le modalità e i tempi di svolgimento, la durata, la periodicità, oltre alle modalità finanziamento e quelle di produzione degli eventuali rapporti periodici e di scambio dei dati e delle informazioni.

Ritenuto che, al fine di svolgere un'attività efficace e duratura di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, sia opportuno lo svolgimento delle suddette attività per un periodo iniziale di tre anni, con la possibilità di rinnovo per gli anni successivi, qualora dovesse permanere l'interesse comune della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e di Unioncamere Piemonte a collaborare alla realizzazione di suddette attività.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo-quadro tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

Preso atto che l'accordo-quadro di cui al presente atto non prevede oneri economici a carico delle Parti.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78", recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- vista la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361";
- vista la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1- 4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.;

*determina*

1. di ritenere opportuna la definizione e la stipula di un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici con Unioncamere Piemonte, allo scopo di realizzare progetti di comune interesse, considerato che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici.
2. di approvare lo schema di accordo quadro tra la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, la cui bozza è allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che Unioncamere Piemonte potrà avvalersi del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino per la progettazione e l'erogazione di specifiche attività inerenti le iniziative del presente accordo quadro.
4. di stabilire che le iniziative oggetto del presente accordo saranno sviluppate sulla base di specifici accordi operativi, da sottoscrivere successivamente tra Unioncamere e Il Settore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo competente per materia.
5. di stabilire che negli accordi operativi saranno concordati tra le parti gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgersi in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna delle Parti, le modalità e i tempi di svolgimento delle stesse, nonché le modalità di finanziamento.
6. di stabilire che l'accordo-quadro di cui al presente atto sarà operativo a partire dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore con validità per il triennio 2025-2027; lo stesso potrà essere rinnovato almeno sessanta giorni prima della scadenza, con lettera d'intesa sottoscritta da entrambe le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e della L R 12/10/2010 n.22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)  
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ACCORDO\_QUADRO\_UNIONCAMERE\_2025\_DEF.pdf

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 15 - L. 241/90 e dell'articolo 22 - L.R. 14/2014, tra la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

PREMESSO CHE

- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii. e dell'art. 22 "Accordi tra amministrazioni pubbliche" della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- L'Unione Italiana delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata Unioncamere, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

- Lo Statuto nazionale di Unioncamere, all'articolo 1, comma 5 indica che "le Camere di commercio italiane, le unioni regionali delle Camere di commercio, l'Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano".
- Lo Statuto di Unioncamere Piemonte, all'articolo 4, comma 1, prevede che "Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unioncamere Piemonte promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Piemonte per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione". Sempre

all'articolo 4 comma 2, lo Statuto di Unioncamere Piemonte prevede che "I rapporti di collaborazione con la Regione Piemonte saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati dall'Unioncamere Piemonte in rappresentanza delle Camere di commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici".

- Le Camere di commercio svolgono importanti compiti nell'ambito della tutela del mercato, quali promuovere la correttezza dei rapporti commerciali tra imprese, tra imprese e consumatori/utenti e favorire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri, dello sviluppo di una cultura del consumo informato e consapevole attraverso attività divulgative variamente declinate, oltre a operare a favore della trasparenza del mercato e della correttezza dei rapporti commerciali, con servizi di prevenzione e composizione delle controversie, in aggiunta a quelli di vigilanza e tutela della fede pubblica.

- E' possibile definire un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici allo scopo di realizzare progetti di comune interesse e che tale procedura non è in contrasto con la normativa sui contratti pubblici (parere del Settore Attività Legislativa e per la Qualità della Normazione, nota n. 10679/DB0502 del 22 giugno 2010).
- Nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione del mercato, le Camere di commercio sensibilizzano i cittadini ad un consumo consapevole ed a scelte alimentari sane, mettendo a disposizione nell'ambito della sicurezza alimentare, guide e altro materiale informativo.
- La Camera di commercio di Torino svolge, in posizione di terzietà, funzioni di regolazione del mercato a tutela del consumatore e della fede pubblica, avvalendosi anche della propria azienda speciale Laboratorio Chimico, organismo strumentale di diritto pubblico con il quale persegue la realizzazione di iniziative collegate alle proprie finalità istituzionali e al proprio programma di

attività. Svolge inoltre funzioni connesse all'interesse dell'economia nel suo complesso, sostenendo da un lato un consumo consapevole e dall'altro l'eccellenza nei sistemi produttivi, per favorire costantemente l'immissione sul mercato di prodotti di qualità.

- Il Laboratorio Chimico collabora con istituzioni pubbliche mettendo a disposizione le proprie competenze nella gestione delle problematiche inerenti i sistemi per la sicurezza alimentare, sia per quanto si riferisce all'autocontrollo alimentare sia per quanto afferisce ai capitolati d'appalto o agli standard di riferimento. Tale supporto è volto a garantire l'amministrazione pubblica nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare, dei requisiti del capitolato e nella verifica di tutti gli attori coinvolti nella filiera della ristorazione scolastica.
- Le competenze del Laboratorio Chimico, soprattutto nel campo agroalimentare, sono in grado di offrire soluzioni alle problematiche sempre più complesse a seguito alla continua

evoluzione della normativa di settore, sia nazionale sia comunitaria, anche con riferimento alle indicazioni d'uso relative a marchi e certificazioni di qualità dei prodotti e di valorizzazione dei territori.

- Nell'ambito delle proprie funzioni la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, svolge azioni in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche agricole regionali, statali e comunitarie per il sostegno dei programmi di sviluppo delle aree rurali.
- Alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, competono inoltre azioni di valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari, comprese iniziative e campagne di educazione alimentare e di informazione dei consumatori e per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.
- La Regione Piemonte, in linea con le normative europee e nazionali, pone un'attenzione particolare alla formazione in materia di agricoltura sostenibile e sviluppo rurale. Gli obblighi formativi si inseriscono in un

contesto più ampio, definito dalla Politica Agricola Comune (PAC) e dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027.

- Vi è un interesse comune tra la Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo, e Unioncamere Piemonte a collaborare alla realizzazione di attività finalizzate alla formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016),  
rappresentata dal Responsabile della Direzione  
A1700 - Agricoltura e Cibo Paolo Balocco, nato a  
Cuneo (CN), il 23/06/1967 e domiciliato, ai fini  
del presente atto, presso la sede della Direzione  
Agricoltura e Cibo - Piazza Piemonte 1, Torino,

E

l'**Unioncamere Piemonte**, (C.F. 8009130016),

rappresentata dal suo Segretario generale Paolo Bertolino, nato a Torino l'11 novembre 1972 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede di Unioncamere Piemonte, in Via Pomba n. 23, Torino.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1 - PREMESSE**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'**

1. Con il presente Accordo quadro le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative di formazione, informazione e comunicazione in materia di politiche per lo sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agroalimentari, educazione alimentare e informazione dei consumatori, tutela della qualità dei prodotti agroalimentari.

2. La Regione Piemonte, per raggiungere le finalità sopra indicate, intende avvalersi della collaborazione di Unioncamere Piemonte, che a sua volta potrà avvalersi del Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, per la progettazione

e l'erogazione delle specifiche attività.

3. Le iniziative oggetto del presente accordo saranno sviluppate sulla base di specifici "accordi operativi" (anche pluriennali), da sottoscrivere successivamente tra Unioncamere e la Struttura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo competente per materia.

4. Nei singoli "accordi operativi" saranno concordati tra le parti gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgersi in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna delle Parti, le modalità e i tempi di svolgimento delle stesse, nonché le modalità di finanziamento.

#### **ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. In linea generale la Regione Piemonte si impegna a collaborare all'attuazione e all'implementazione delle iniziative previste dai singoli Accordi operativi mettendo a disposizione le banche dati in proprio possesso, strumenti informatici/ applicazioni software dedicati a dispositivi mobili a supporto dell'attività formativa e di sensibilizzazione, e ogni altra informazione dovesse risultare utile allo

svolgimento delle attività, fornendo il necessario supporto tecnico specialistico e di coordinamento delle attività.

2. Unioncamere Piemonte si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie professionalità e le necessarie strutture e attrezzature, in particolare quelle del Laboratorio Chimico, oltre che a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali).

5. Unioncamere Piemonte e Regione Piemonte si impegnano, nell'esecuzione di quanto previsto dai singoli Accordi operativi, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro.

6. Unioncamere Piemonte dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Gli eventuali versamenti delle somme

pattuite saranno subordinati alla regolarità contributiva di Unioncamere Piemonte attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. Ogni attività prevista nel presente Accordo quadro, nonché negli Accordi operativi da esso derivanti, si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e di Unioncamere Piemonte.

#### **ART. 4 - PROPRIETA' ED UTILIZZO DEI DATI**

I dati derivanti dall'attività congiunta, siano essi dati grezzi, elaborati o prodotti, saranno di proprietà congiunta di entrambi gli enti. Ogni ente avrà diritto di utilizzare tali dati per i propri scopi istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. L'utilizzo per finalità diverse sarà oggetto di specifico accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 5 - DURATA E RINNOVO**

1. Il presente Accordo decorre a partire dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e ha durata triennale;

esso potrà essere rinnovato almeno sessanta giorni prima della scadenza, con lettera d'intesa sottoscritta da entrambe le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

#### **ART. 6 - MODIFICHE**

1. Ogni modifica o revisione delle disposizioni del presente Atto deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

#### **ART. 7 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO**

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale previa comunicazione scritta a mezzo PEC da inviare all'altra con un preavviso di almeno sessanta giorni.

#### **ART. 8 - ATTUAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 679/2016**

1. Le Parti si adeguano ai contenuti di cui al Regolamento (UE) N. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché al D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, N. 101, e dalla normativa

in materia di protezione dei dati personali eventualmente emanata nel corso della durata del presente Accordo.

2. Negli accordi operativi di cui all'Art 2.3 le parti, fermo restando quanto specificato al comma 1 e tenuto conto della tipologia di dati trattati, procederanno eventualmente a definire le disposizioni necessarie ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) N. 679/2016.

**ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo, le Parti dichiarano, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che dette informazioni saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione dell'Accordo, saranno trattati esclusivamente dai

soggetti designati e dal personale autorizzato al trattamento nonché dai soggetti designati quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il rapporto di collaborazione.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

#### **ART. 11 - ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Le spese di bollo e quelle eventuali di

registrazione sono a carico di Unioncamere Piemonte.

2. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne faccia richiesta.

3. Il presente accordo non prevede oneri economici aggiuntivi a carico delle Parti.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Piemonte

Il Responsabile della Direzione regionale  
Agricoltura e Cibo

Paolo Balocco

(FIRMA DIGITALE)

Unioncamere Piemonte

Il Segretario generale

Paolo Bertolino

(FIRMA DIGITALE)